

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i consilia di Bartolomeo Bosco

Nell'ambito di una ricerca nazionale avente per oggetto il reperimento, la schedatura e l'indicizzazione dei *consilia* in età medievale e moderna, coordinata dal professor Domenico Maffei, è stata individuata come importante anche l'esperienza maturata dai giuristi attivi nella repubblica di Genova. Si è ritenuto, infatti, che potesse rivestire interesse la circostanza che tali consulenti abbiano operato in un contesto economico caratterizzato dalla prevalenza dei traffici commerciali e che si siano misurati con i problemi da essi posti.

La testimonianza più nota di attività consulente a Genova è certamente quella di Bartolomeo Bosco, attivo nella prima metà del XV secolo: della schedatura dei suoi *consilia*, condotta presso l'Istituto di Storia del diritto di Genova, è possibile offrire qualche primo parziale risultato¹. L'interesse specifico è soprattutto per i responsi in materia mercantile, ed è su questi che mi soffermerò, dopo aver tracciato qualche linea generale sull'autore, sulla sua raccolta di *consilia* e sulla situazione del diritto commerciale in questo periodo.

Dopo essersi addottorato a Pavia negli ultimi anni del Trecento, a contatto con Baldo, Fulgosio e Castiglioni, Bartolomeo Bosco torna a Genova, sua città natale, ove esercita per oltre un trentennio una intensa attività di consulente. La sua scelta di vita professionale e non accademica, per di più in una città che non è sede di uno Studio universitario, spiega la scarsa fama al di fuori della sua patria, anche se l'inserimento di un paio di suoi pareri nel sesto volume dei consigli di Baldo testimonia di contatti mai del tutto troncati con l'ambiente pavese. Anche la presenza nella vita pubblica genovese non è da protagonista: la carica di Anziano nel 1411 e la partecipa-

* Pubbl. in *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, a cura di I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995, (Studi, 13. Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig), pp. 65-78.

¹ Sul Bosco si veda V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova » (Omaggio della Facoltà giuridica di Genova a Mario Scerni), XVI (1977), pp. 855-890.

zione all'ambasceria presso Amedeo VIII di Savoia, sono i momenti culminanti del suo *cursus honorum*, ma la fama più duratura gli proviene dall'aver fondato, con i proventi della professione, il primo nucleo di quello che diventerà il maggiore centro assistenziale genovese, l'ospedale di Pammatone.

La sua reputazione di giurista è legata ad un volume contenente 553 *consilia*, pubblicato postumo a Loano, nel 1620, da un suo discendente. Le ragioni della mancata circolazione, della scarsa eco scientifica e, conseguentemente, del ritardo di due secoli nella pubblicazione dell'opera del Bosco vanno ritrovate, oltre che nei limiti culturali del giurista, nel tipo di attività che egli svolge e che lo porta ad essere un grande pratico. La scelta di operare quasi esclusivamente in ambito locale genovese, in una città cioè priva di uno *Studium*, fa sì che il suo nome resti fuori dal grande giro universitario. A Genova egli trova onore e denaro, e questa posizione di prestigio, anche se di dimensione locale, sembra appagarlo pienamente: è al chiarimento ed all'approfondimento del diritto genovese che egli dedica la maggior parte della sua attività. Entro tali limiti, dopo la pubblicazione della sua opera, egli ebbe rinomanza tardiva ma meritata: Casaregi, ad esempio, lo utilizza spesso e lo apprezza.

Dalla schedatura dei suoi *consilia* emerge che, al contrario di quanto sostenuto da Bensa, i pareri in materia mercantile non sono certo la maggioranza: il loro esame, peraltro, si raccomanda, oltre che per alcune soluzioni innovative, soprattutto in tema di assicurazioni marittime, anche per il panorama che essi offrono sullo stato di evoluzione delle dottrine commercialistiche dopo le opere dei grandi giuristi commentatori trecenteschi.

Come si sa, infatti, per il Medioevo l'utilizzazione dell'espressione *ius mercatorum* o, spesso con lo stesso significato, *consuetudo mercatorum*, ha un preciso riferimento ad un diritto autonomo di classe, professionale, frutto della consuetudine dei mercanti, con una giurisdizione speciale fondata sull'autonomia corporativa². È quello che, comunemente, siamo abituati a denominare *diritto commerciale*, anche se, storicamente, tale espressione si ritrova solo nel XIX secolo nell'uso dei codificatori francesi.

Al di là delle convenzioni terminologiche che, in questo caso specifico, non inducono variazioni concettuali, il riferimento è a quel ramo autonomo

² Si veda, da ultimo, V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto*, IV, Torino 1989⁴, pp. 333-345.

del diritto che è individuabile dal XII secolo in poi e che è costituito da norme diverse da quelle con cui, fino ad allora, è stato regolato lo scambio dei beni.

Lo strumentario tecnico si è forgiato sul campo, nella pratica dei traffici mercantili, assumendo forme di consuetudine orale osservata dagli operatori commerciali in aree geografiche molto vaste, dal Mediterraneo al Baltico. La scrittura interviene successivamente, negli statuti mercantili o nelle leggi locali, poco mutando, nella sostanza, i contenuti consuetudinari transnazionali.

La volontà di preservare caratteristiche di autonoma regolamentazione il più possibile impermeabili sia alle contingenze sociali ed economiche delle singole realtà politiche, sia alle tradizioni giuridiche prevalenti, locali o dotte che esse siano, si coglie nell'atteggiamento di difesa delle prerogative di ceto e di chiusura nei confronti dei giuristi professionali. La giurisdizione è corporativa e la presenza dei consulenti molto limitata, quando non assente.

Da un punto di vista scientifico è possibile parlare di una disciplina autonoma solo a partire dalla seconda metà del secolo XVI³: è a questo momento che, facendo perno sui contenuti elaborati dai giuristi del passato, l'esigenza sistematica trova spazio e applicazione. Già alla fine del secolo XV, secondo la corretta datazione stabilita da Maffei, il *Tractatus de assecurationibus et sponsonibus mercatorum* del giurista portoghese Petrus de Santerna esterna i primi tentativi sistematici⁴, e l'opera di Stracca, alla metà del XVI secolo, raccoglie e collega i profili soggettivi, contrattuali e processuali che identificano un diritto dei mercanti⁵. Il grande merito di Stracca è quello di aver sviluppato unitariamente le linee di specialità della materia⁶: i contenuti della stessa vengono, però, da più lontano. I contributi innovativi che l'opera propone sembrano limitati e Stracca tende a raccogliere le fila di una tradizio-

³ *Ibidem*, p. 340.

⁴ D. MAFFEI, *Il giureconsulto portoghese Pedro de Santarém autore del primo trattato sulle assicurazioni (1488)*, Coimbra 1983 (Separata do numero especial do « Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra » - *Estudios em Homenage aos Profs. Manuel Paulo Merêa e Guilherme Braga da Cruz*), pp.703-728.

⁵ B. STRACCA, *Tractatus de mercatura seu mercatore*, in *De mercatura decisiones seu tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni MDCX (rist. Torino 1971).

⁶ Su Stracca rimane fondamentale L. FRANCHI, *Benvenuto Stracca giureconsulto anconitano del secolo XVI. Note bio-bibliografiche*, Roma 1988. Si veda, da ultimo, V. PIERGIOVANNI, *Courts and Commercial Law at the Beginning of Modern Age*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987 (*Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History*, 2), pp. 13-16.

ne che si trova in gran parte già presente nelle opere dei grandi commentatori, segnatamente Bartolo da Sassoferrato, Paolo di Castro, Bartolomeo da Saliceto, ma soprattutto Baldo degli Ubaldi. A costui si deve, tra l'altro, l'elaborazione del primo breve trattato che assume la mercatura come uno speciale oggetto di analisi giuridica⁷. Più in generale si può dire che la conoscenza dell'opera di questi giuristi può essere di grande rilievo scientifico ai fini della ricostruzione della storia della scienza del diritto commerciale.

In questo contesto assume valore anche la testimonianza di giuristi cosiddetti minori che, in ragione di circostanze particolari, quali l'operare in ambienti mercantili ed in periodi di grande sviluppo di traffici, hanno apportato contributi numerosi ed importanti alla elaborazione del diritto del commercio: il caso di Bartolomeo Bosco è emblematico al riguardo.

Dalla schedatura dei suoi *consilia* si rileva che la maggioranza, come ho già detto, non concerne il diritto mercantile ma piuttosto il diritto di famiglia, le successioni e le questioni processuali, anche se tali divisioni vanno considerate un approccio di prima approssimazione. Non è raro, infatti, soprattutto per la definizione di risvolti processuali, il caso di carenza o stringatezza nella esposizione delle circostanze di fatto che hanno dato origine alla controversia, con la conseguenza di non poter risalire alla fattispecie nella sua completezza e di non poterla correttamente catalogare.

Per meglio ricostruire i contributi del Bosco e la caratteristica dei suoi responsi in materia mercantile è forse opportuno, dopo aver commentato alcuni testi di carattere più generale relativi alla presenza ed alla rilevanza dello strumento consiliare all'interno della raccolta, dividere la materia in due parti: la prima per classificare i contenuti giuridici specificamente commerciali; la seconda sugli aspetti istituzionali e processuali.

Bartolomeo Bosco ha, in qualche caso, l'occasione di trattare della rilevanza dei *consilia*, anche per temi non mercantili, e fa emergere la circostanza che tali pareri siano spesso necessario ed imprescindibile momento processuale.

La funzione di supporto giudiziario del *consilium* emerge da una controversia per la quale un feudatario «voluit habere consilium Sp. Utr. Iur. Doct. D. Barnabae de Goano, quod habuit, et secundum ipsius consilium fuit lata sententia». Bosco è chiamato a pronunciarsi «an dictum consilium

⁷ V. PIERGIOVANNI, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. ASCHERI, Padova 1991 (Medioevo e Umanesimo, 78), pp. 235-254.

super punctis contentis in eo sit iuridicum»: la risposta è positiva ma, dal nostro punto di vista, importa rilevare che la funzione del consulente risulta fondamentale anche in una fattispecie nella quale, formalmente, sembra esaltarsi l'operato discrezionale del giudice feudale⁸.

Un'ulteriore curiosa testimonianza il Bosco la fornisce quando viene richiesto di un parere sulla validità di una sentenza basata su un *consilium* depositato da un giurista nel giorno in cui il tribunale inizia il periodo feriale; il notaio cita immediatamente le parti, una delle quali non si presenta, ed il Vicario, nonostante l'assenza, rende pubblico il consiglio *et pronunciavit pro ut in eo continetur*. Il Bosco nega che la citazione sia irrituale e quindi che renda nulla la sentenza, ma anche in questo caso è importante rilevare il meccanismo processuale entro cui il consulente è istituzionalmente inserito⁹.

Per un oggetto così importante per la propria categoria, il giurista genovese ha avvertito anche la necessità di ricorrere ad una opinione di un grande dottore a lui anteriore: proprio a questo tema, infatti, si riferisce un consiglio di Iacopo d'Arena (1266-1297), uno dei pochi attribuiti ad altri autori che siano presenti nel volume del Bosco. È una sottile questione di diritto statutario che parte da due testi¹⁰: il primo afferma che tutte le sentenze debbono darsi *cum consilio sapientum*; il secondo, invece, ordina che tutte le sentenze debbano essere mandate ad esecuzione, anche in presenza di uno statuto contrario. Come deve comportarsi il giudice al quale si chieda di mandare ad esecuzione una sentenza emanata in assenza del parere del giurista? Il responso è abbastanza netto: se manca il requisito statutario del *consilium* sopravviene la nullità in quanto *illam sententiam non esse sententiam*; l'unico spiraglio per una eventuale validità si trova quando sia dubbia la presenza o meno del *consilium*, perché, dice Iacopo, in questo caso *praesumo pro sententia*.

Si tratta, evidentemente, di un parere a cui il Bosco annette notevole importanza, avendolo trascritto tra i suoi *consilia*; sono, infatti, chiare le ragioni di prestigio cetuale che avrebbero spinto qualsiasi giurista a sottoscrivere un tale parere.

⁸ BARTHOLOMEI DE BOSCO (da ora in poi B. BOSCO), *Consilia*, Lodani MDCXX, *cons.* 517, pp. 829-830.

⁹ *Ibidem*, *cons.* 61, pp. 106-107.

¹⁰ *Ibidem*, *cons.* 526, pp. 842-843.

Per quanto riguarda l'aspetto contenutistico, al di là di una consistente e comprensibile presenza di controversie che hanno per tema la compravendita, i contratti mercantili che prevalgono, come oggetto di trattazione, sono senz'altro l'assicurazione, la commenda e la *societas*; numerose sono anche le citazioni del mandato, del mutuo e della banca; non mancano problemi legati al fallimento, ai cambi, ai libri mercantili, alla nave ed al mondo marittimo, alla pirateria. Da un punto di vista dottrinale sono ormai ben conosciuti, già dagli studi di Bensa, i contributi sulle assicurazioni¹¹, mentre io stesso ho avuto modo di studiare quelli in tema di fallimento, di banca, di assicurazioni marittime¹².

Dai consigli del Bosco il problema più complesso che sembra emergere, e sul quale intendo soprattutto soffermarmi, è di tipo istituzionale-processuale, legato cioè alla ampiezza e rilevanza della giurisdizione mercantile: è un tema che si comincia a conoscere un po' meglio dopo alcune indagini recenti, che sembrano far emergere, oltre ad alcuni tratti di omogeneità, anche notevoli elementi di diversità legati alle peculiarità delle singole esperienze. Mi riferisco alle notizie sui procedimenti veneziani che Karin Nehlsen von-Stryk ha proposto in un Colloquio che si è tenuto, in questa stessa sede, nel 1984, e soprattutto ai contributi di Mario Ascheri sulla Mercanzia senese¹³.

Prima, però, di tentare qualche considerazione di tipo comparativo è forse opportuno richiamare gli elementi ricavabili dai consigli del Bosco relativamente al modo di essere della giustizia mercantile a Genova.

¹¹ E. BENZA, *Il contratto di assicurazione nel Medioevo*, Genova 1884.

¹² V. PIERGIOVANNI, *I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età moderna*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*. Atti del Convegno, Genova 1-6 ottobre 1990 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXI/I, 1991), pp. 205-223, e v. *supra*, nota 1.

¹³ K. NEHLSN VON STRYK, «*Ius comune*», «*consuetudo*» e «*arbitrium iudicis*» nella prassi giudiziaria veneziana del Quattrocento, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, Colloquio tenuto al Centro tedesco di studi veneziani dal 20 al 21 ottobre 1984, a cura di K. NEHLSN VON STRYK e D. NÖRR, Venezia 1985 (Quaderni del Centro tedesco di studi veneziani, 31), pp. 107-139 e EAD., *Die venezianische Seeversicherung im 15. Jahrhundert*, Ebelsbach 1986 (Münchener Universitätschriften, Jur. Fakultät, Abhandl. zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 64), p. 29 e sgg.; M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna 1989, pp. 23-54 con vasta bibliografia anche sui precedenti studi dello stesso autore.

L'*Officium Mercantiae* nasce ed opera esclusivamente con caratteristiche di tribunale, ed è lo stesso Bosco, in un suo consiglio, che ci offre la corretta chiave di lettura della competenza della curia¹⁴. La controversia davanti all'Ufficio di Mercanzia verte sul mancato pagamento delle merci affidate al debitore defunto *more mercatorio*. Vengono convenuti il curatore dell'eredità, i soci del defunto ed un debitore dello stesso, che eccepisce la competenza del tribunale. La possibilità di un conflitto di competenza e la forma per giungere a regolamentarlo è espressamente prevista nella legge istitutiva della magistratura: essa stessa deve, entro otto giorni, pronunciarsi in merito. Qualora manchi l'unanimità dei voti dei componenti del tribunale, la causa si deve affidare ad un membro del Collegio dei giudici ed avvocati: in questo caso il prescelto è Bosco. Il consulente ricorda i termini della norma che statuisce la competenza dell'Ufficio tutte le volte che ci sia una controversia mercantile per la quale non sia stato redatto un *publicum instrumentum*¹⁵. A suo parere

« probatur quod dictum officium erat iudex competens ex tribus, scilicet ex personis, ex rebus et ex negotiis sive actibus interventis, quae tria probabant istam quaestionem moveri mercandi causa ».

Per le persone, poiché si tratta evidentemente di mercanti tra i quali la prerogativa di stipulare contratti mercantili si presume; *ex rebus*, poiché oggetto della contrattazione sono merci da vendere *mercatoriamente*; infine la competenza si attiva *ex negotiis et actis interventis*, cioè in presenza di negozi ed atti di commercio: il canone di riconoscimento della specialità rimane la consuetudine, cioè la pratica ripetuta nel lungo periodo¹⁶. Dopo aver esami-

¹⁴ B. BOSCO, *Consilia* cit., *cons.* 292 p. 483-484.

¹⁵ *Ibidem*, p. 483: « Qui Officiales et officium mercantie sint et esse intelligantur et debeant magistratus super omnibus et singulis diferenciis quaestionibus et controversiis que coram eis movebuntur mercandi causa, scilicet occasione mercantiae vel alicuius mercati de quibus non sit instrumentum publicum ».

¹⁶ *Ibidem*, p. 484: esiste per questo, infatti, un *communis usus et practica, quod non expedit haesitare*. Le tipologie di atti « pertinent ad negotium et actum mercandi et sunt ex actibus qui dietim fiunt ... et ideo isti et similes dicuntur actus mercantiles ». Per essere più preciso il Bosco aggiunge che la competenza opera non solo in presenza di precisi atti di commercio ma anche solo quando l'oggetto, cioè la *merces, sit causa mercandi* ed aggiunge: « Tertio plus dicitur et nunc intellectus bailiae dicti officii aperitur, videlicet quod officium mercantile est iudex competens sive sit quaestio de mercato sive de merce, posito quod inter agentem et conventum nullum unquam mercatum intervenerit si tamen merces sit causa mercandi ... Quarto quia in bailia est verbum, occasione, quod significat causam etiam a remotis ... et ideo quoties quaestio nascitur occasione mercantiae, dictum officium est iudex competens, et ita dietim practicatur ».

nato i singoli capi che integrano la competenza del tribunale, Bosco ne propone la giustificazione teorica. Entro i limiti tracciati la giurisdizione dell'Ufficio non può essere evitata, anzi deve essere perseguita poiché è sempre equitativa e risponde ad esigenze di utilità comune dei mercanti. Essi trovano, cioè, risposte giudiziarie le più adeguate alla propria categoria, improntate al favore dei commerci e dei suoi operatori: si tratta di una giurisdizione *favorabilis*, e quindi ampliabile ad altre fattispecie assimilabili. La conseguenza, nel caso concreto, è il rigetto della pretesa, con il riconoscimento della competenza dell'Ufficio e l'ammonimento all'attore a non cercare appigli senza fondamento, in quanto « dicta verba bailiae debent intelligi civiliter et sane, non cavillari »¹⁷.

Il Bosco vuole mettere in rilievo la rispondenza della magistratura speciale ad una ideologia dell'organizzazione statuale genovese che tende a coinvolgere le singole categorie professionali nella gestione, anche giurisdizionale, dei settori più vitali per la vita della repubblica: da una parte si presume di rivolgersi alle persone maggiormente esperte e competenti, dall'altra si costringono questi operatori ad assumere precise responsabilità politiche ed economiche.

È una forma di organizzazione e di mentalità che il Bosco ha modo di richiamare in un altro consiglio nel quale si trova a difendere l'ampiezza della competenza dei *Consoli delle Calleghe*. Anche in questo caso, secondo il consulente genovese, non si deve restringere la competenza della magistratura perché sarebbe

« contra rationem iuris, quia dicta iurisdictio Consulum cum sit ordinaria, est favorabilis et amplianda », in quanto gli statuenti « considerantes agenda gabellarum esse maximum in civitate membrum, voluerunt eis concedere iudicem specialem, sicut fecerunt in agendis mercantiae, constituendo officium mercantiae, et in agendis navigationis officium gazariae et ideo ista restrictio esset contra communem utilitatem, et contra stilum, et consuetudinem praedictam »¹⁸.

¹⁷ *Ibidem*: « sic intelligere suadet aequitas et communis utilitas, cum officium mercantiae sit iudex ordinarius, quia perpetuo ordinata ad certa genera causarum ... et ideo eius iurisdictio est favorabilis ... et ideo [non] amplianda sive late et ampie intelligenda ». L'edizione del Bosco (*Ibidem*, p. 484) riporta nel testo un *non* prima di *amplianda* che contraddice la logica del discorso ed è in contrasto con altre affermazioni dello stesso autore, come si può vedere nel *cons.* 58, p. 102, per il quale v. nota 18.

¹⁸ *Ibidem*, *cons.* 58, p. 102. Sui temi della giurisdizione ordinaria e speciale, si veda M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi cit.*, p. 34 e A. PADOA SCHIOPPA, *Giurisdizione e statuti delle Arti nella dottrina del diritto comune*, in « Studia et Documenta Historiae et Iuris », XXX (1964), pp. 179-234 (ora in *ID.*, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Roma 1984, pp. 5-60), p. 190 e 234.

Si tratti di gabelle, di mercatura o di marineria, la specialità dell'oggetto porta con sé la cognizione della controversia da parte delle categorie interessate, ed è una precisa scelta di amministrazione e di politica giudiziaria che la repubblica di Genova ha iniziato fin dalla fine del XIII secolo ed ha poi coerentemente perseguito.

In un altro caso, sempre testimoniato dal Bosco, è l'Ufficio di Mercanzia a rimanere vittima di tale meccanismo. La lite coinvolge due appaltatori della gabella del sale, uno dei quali accusa l'altro di malversazione e lo chiama a rispondere dinanzi all'*Officium salis*. La controparte ribatte affermando che si tratta di un rapporto societario e chiama l'avversario di fronte all'Ufficio di Mercanzia. In questo caso, al di là di alcuni problemi tecnici relativi alla riconvenzione che non può essere operata se non di fronte allo stesso giudice, la specificità dell'oggetto conduce a privilegiare la competenza dell'*Officium Salis*, piuttosto che quella più generale dell'Ufficio di Mercanzia¹⁹.

Conflitti di competenza sono, come sembra, piuttosto frequenti, anche tra le magistrature speciali e non può, quindi, destare meraviglia che gli stessi problemi sorgano tra queste ed i tribunali ordinari. Sempre a proposito del Bosco, avevo prospettato in passato che l'atteggiamento di favore assunto dal giurista nei confronti del podestà e della sua curia derivasse da ragioni di difesa delle prerogative di ceto²⁰. Ascheri ha invece ritenuto, sulla base della esperienza senese, che potesse trattarsi di legami dei giuristi con il vecchio mondo della nobiltà e di un maggior collegamento con lo stato piuttosto che con uno specifico ceto anche se potente come quello mercantile²¹.

Ancora una volta credo sia necessario mettere in evidenza la specificità delle singole esperienze ambientali: per Genova è certo difficile pensare, nel primo Quattrocento, ad uno stato che non sia quello dei mercanti, ed è ancora più difficile concepire le sue articolazioni istituzionali in contrapposizione e non a favore dei mercanti. I conflitti di competenza vanno, pertanto, riportati alla non sempre chiara formalizzazione normativa delle numerose articolazioni giurisdizionali, ed alla diversa rilevanza della presenza dei giuristi in ognuna di esse. A me pare ancora un problema di difesa di spazi profes-

¹⁹ B. BOSCO, *Consilia* cit., cons. 532, pp. 854-855: « quando uni attribuitur primo iurisdictionis in genere, et postea alii attribuitur in specie contenta sub genere, habens generalem non potest se intromittere de illa specie ».

²⁰ V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco* cit., p. 874.

²¹ M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi* cit., p. 34.

sionali e vorrei riprendere, a tal proposito, alcune testimonianze, tratte dai consigli del Bosco e da me già utilizzate, e riportarne delle nuove ed ulteriori che, se da una parte mostrano il tentativo istituzionale di limitare i poteri della magistratura speciale mercantile, dall'altra fanno emergere il radicamento della stessa e la vitalità delle sue tradizioni processuali e contenutistiche.

Il primo esempio ha per oggetto la chiamata di un sensale di fronte all'Ufficio di Mercanzia per l'accusa di aver falsificato un contratto di assicurazione. Il reo non compare e gli attori rinunciano alla causa di fronte all'Ufficio e lo convengono di fronte al vicario del podestà. Questa volta il sensale si attiva e propone due eccezioni, quella di incompetenza del vicario e di litispendenza di fronte all'Ufficio di Mercanzia. Il Bosco, in veste di consulente, rigetta le due eccezioni e invita il giudice a decidere anche nel merito. Non sussiste, a suo parere, l'incompetenza, poiché il capitolo che istituisce l'Ufficio di Mercanzia non ha inteso derogare alla giurisdizione ordinaria del podestà e della sua curia e non afferma che la causa, portata di fronte ad altro giudice, non possa essere da questi esaminata e decisa. La giustificazione teorica e pratica giunge subito dopo quando il giurista aggiunge « Item utile et favorabile est habere plures iudices, sicut plures actiones ... ergo potestas et iurisdictio Domini Potestatis ordinaria et favorabilis in dubio non debet restringi »²².

Al di là di quelle che possano essere state le motivazioni ideologiche o professionali del Bosco nel difendere la curia podestarile, il suo consiglio è certo testimonianza dell'esistenza di una concorrenza di giurisdizioni, e, in un altro parere, emerge anche la circolazione di prassi giurisprudenziali e processuali.

Si tratta di una causa, discussa in fasi successive e riportata in due consigli diversi, relativa al divieto di assicurare navi straniere²³. Il primo momento processuale è di fronte al vicario del podestà ed attiene alla richiesta di mandare ad esecuzione un *instrumentum assecurationis*: l'eccezione che trattasi di contratto relativo ad una nave straniera, e perciò vietato dalla normativa statutaria, viene respinta dal Bosco che accusa i convenuti di ma-

²² B. BOSCO, *Consilia* cit., *cons.* 79, pp. 142-143: « derogare iurisdictioni ordinariae Domini Potestatis Ianuae et suae curiae », e « sic non dicit capitulum quod si moveantur coram aliis, aliis non possint de eis cognoscere ». V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco* cit., p. 873.

²³ B. BOSCO, *Consilia* cit., *cons.* 21, pp. 26-29, e V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco* cit., p. 880.

lafede mercantile. A tale proposito egli ricorda al vicario del podestà che l'Ufficio di Mercanzia «nunquam ... admittit huiusmodi exceptiones exorbitantes ab aequitate naturali et a recta fide mercatorum. Sed nec eas admiserunt Domini Vicarii praedecessores Vestri, nec Vos ipsi».

Il testo mi sembra di grande interesse almeno per due motivi. In primo luogo emerge la presenza, già indicata da Ascheri, del giurista e non del magistrato quale depositario della memoria giurisprudenziale e dello *stilus* processuale²⁴. Per altro verso a Genova il fenomeno non sembra seguire il percorso, indicato dallo stesso Ascheri per la Mercanzia senese, di «una parziale vittoria (più sul piano del diritto sostanziale) e sconfitta (sul piano procedurale) del mos mercatorum»²⁵: in questo caso l'invito del Bosco è nella direzione di continuare ad utilizzare, anche nella corte del podestà, parametri e riferi-

²⁴ M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi* cit., p. 24 e sgg. Si tratta certo di un complesso problema di reciproci rapporti la cui lettura è spesso resa più difficoltosa dalla maggiore dimistichezza della storiografia con la dottrina piuttosto che con i testi di diritto particolare: la conseguenza è forse una sopravvalutazione dell'apporto creativo del diritto dei professori rispetto alla tradizione consuetudinaria. Per tali ragioni sono solo parzialmente d'accordo con Ascheri quando afferma (p. 24-25) che nel Medioevo non esiste uno *stilus curiae*, «intanto per un fatto strutturale perché mancava un giudice dotto permanente ... Il Podestà aveva i suoi giudici ma amministravano di regola per un anno e poi cambiavano sede ... In secondo luogo va considerato che in questo modo i dottori degli studi ed i pratici finivano per detenere un facile primato rispetto alle corti: erano i professori a dettare come il diritto andasse interpretato in modo uniforme al di là del particolarismo giuridico-istituzionale – la loro communis opinio assolveva alla funzione che sarà poi dello 'stilus curiae' – ; erano i pratici locali, con la loro esperienza anche pluridecennale delle corti a sapere come le teorie comuni trovassero localmente possibilità di coordinamento con il patrimonio legislativo particolare accumulatosi nel tempo. Loro insomma, i veterani della prassi, sapevano come risolvere i mille conflitti tra dottrine dei dottori e tradizioni normative locali ereditate e cristallizzate negli statuti, non i giudici, che erano ... inermi perché senza memoria ... il giudice avrebbe deciso non argomentato». La sua conclusione (p. 26) è che «Comunque sia, i dottori locali, sostenuti quand'è il caso dalla grande (e costosa) consulenza universitaria, appaiono la chiave di volta del sistema processuale e, in definitiva, dell'amministrazione della giustizia. Il fatto riflette ... la loro organica anche se ambigua partecipazione ai gruppi dominanti localmente». Sembra troppo accentuata, a mio parere, la capacità di incidenza innovativa dei professori e delle loro dottrine rispetto al diritto statuario: la loro autorità non si coglie direttamente nelle città prive di Studio, ma ancora di più non si tiene conto a sufficienza che la normativa statutaria, quando non pone problemi nuovi e quindi non previsti ed elaborati dalla dottrina, formalizza una tradizione giuridica antica, nutrita di uniformità più che di diversità, in ambiti territoriali spesso molto estesi, e sono spesso solo le incompletezze del dettato statuario o le carenze formali che riducono o occultano le tecniche a cui le concettualizzazioni della dottrina daranno il giusto spessore teorico.

²⁵ M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi* cit., p. 38.

menti procedurali e contenutistici elaborati nell'ambito dell'Ufficio di Mercanzia. Le indicazioni degli indirizzi sostanziali e processuali provengono, e non può essere altrimenti, dalla magistratura speciale, che di essi fa quotidiana esperienza, quantitativamente più ampia del tribunale ordinario, che pure, come vedremo, tende a proporsi come concorrenziale.

La controprova proviene dal prosieguo della stessa causa, quando i perdenti ripropongono il problema di fronte all'Ufficio di Mercanzia, il quale, forse per la delicatezza della questione, nomina un commissario, chiedendogli di decidere *attenta bailia et natura dicti Officii*. Al nuovo giudice Bosco ricorda il significato di tale inciso, e l'obbligo di seguire la consuetudine dell'Ufficio piuttosto che le *rigorositates* e le *cavillationes capitulorum*, mettendo in primo piano buona fede, equità ed arte mercatoria. Su queste basi, infatti, sono stipulate *infinite assecurationes* e, quando si è giunti a controvertere su di essi, l'Ufficio di Mercanzia ha giudicato «habito respectu ad Deum et ad veritatem facti et ad ipsorum conscientiam et attenta practica mercantili et communi consuetudine civitatis»²⁶.

La buona fede, oltre che un religioso rispetto della verità, insieme alla pratica mercantile ed alla consuetudine cittadina sono i confini imposti al commissario, giurista-giudice, per il quale la lettera della delega spegne qualsiasi velleità di ricorso ad altre fonti, interne ed esterne, siano esse normative locali o dottrine scolastiche. Rispetto all'esempio senese, riportato da Ascheri, i termini sembrano rovesciati: a Genova è la tradizione mercantile che prevale, nella forma processuale e nei contenuti consuetudinari, e la tendenza rimane invariata anche successivamente con la creazione, nel XVI secolo, della Rota civile.

²⁶ B. BOSCO, *Consilia* cit., cons. 450, p. 705: «per quae verba dare datur intelligi, quod Commissarius debet sequi consuetudinem dicti Officii et dictam eius bailiam, et non rigorositates, nec cavillationes capitulorum, quando id convenit bonae fidei, aequitati, et arti mercatoriae, ut quia res acta sit inter mercatores bona fide, ex certa ipsorum scientia, sine ulla fraude, vel errore, sicut factae erant huiusmodi assecurationes, cum antea essent factae aliae infinite, quae fuerant observatae sine lite, et multae aliae, in quibus fuerat iudicatum per Officium Mercantiae contra assecutores, habito respectu ad Deum et ad veritatem facti, et ad ipsorum conscientias, quae compulerunt eos sic iudicare, attenta practica mercantili et communi consuetudine civitatis, ne alias infinite securitates factae super navigiis extraneorum de infinitis millibus ducatis retractarentur, quod esset absurdum et inconvenientissimum. Illud autem est inhaesitatum, quod verba commissionis sunt diligenter attendenda et sequenda».

Entro questo quadro che, tranne in ipotesi specifiche e particolari, lascia ai giuristi limitati spazi di intervento professionale, è da inquadrare la loro azione di appoggio alla giurisdizione concorrente della corte del podestà rispetto all'Ufficio di Mercanzia. Anche per difendere tale impostazione, in un altro consiglio, il Bosco tenta una interessante teorizzazione di gerarchia di magistrature. Ancora un caso di assicurazione di cui una parte reclama, di fronte all'Ufficio di Mercanzia, la dichiarazione di nullità, mentre la controparte ne chiede, di fronte al vicario del podestà, la esecuzione. L'Ufficio di Mercanzia chiede al vicario di non procedere, ma costui, consigliato dal Bosco, rifiuta di farlo²⁷. Il consulente ne fa un problema di gerarchia: se, egli afferma « par in parem non habet imperium » ancor meno « inferior habet potestatem in superiorem », e questo vale « sive dicat Officium Mercantiae se esse parem Domino Potestati, sive minorem magistratum, quod verius credo ratione dignitatis, honoris et administrationis: nam Dominus Potestas est praesul provinciae, et habet merum et mixtum imperium ». Il problema non deve essere nuovo se Bosco, contestando in questo caso la litispendenza di fronte all'Ufficio, dichiara « et sunt decem mille causae terminatae in simili casu »²⁸.

La propensione del Bosco verso l'apertura di spazi di intervento nei confronti dell'Ufficio di Mercanzia emerge da un altro esempio che propone un allargamento, anche in via teorica e dottrinale, delle fattispecie ed argomentazioni sinora utilizzate.

Si tratta di una assicurazione stipulata dopo la notizia della perdita della nave, oggetto della stessa, e quindi, a termini di legge, da considerare fraudolenta e nulla. Malgrado questo, l'Ufficio di Mercanzia dà ragione all'assicurato e la vittima ritiene opportuno rivolgere una supplica al Governatore ed al Consiglio degli Anziani, la magistratura al vertice dello stato, affinché gli sia resa giustizia. La controparte oppone sia che la legge istitutiva dell'Ufficio di Mercanzia vieta espressamente che dalle sue sentenze si possa appellare o supplicare, sia l'esistenza di una regola dello stato che impedisce alle supreme cariche l'intromissione nella funzione giurisdizionale. Bosco controbatte tali argomentazioni sostenendo che la validità della legge istitutiva dell'Ufficio non impedisce che i *Domini Praesidentes* possano derogare agli statuti *sicut tota die faciebant ad libitum*. Il consulente genovese argomenta,

²⁷ B. BOSCO, *Consilia* cit., cons. 448, p. 702.

²⁸ Per un caso simile si veda *Ibidem*, cons. 302, p. 495.

anche apportando sostegni tratti dalla tradizione romanistica, e ritiene che i casi di violenza, dolo o frode e prevaricazione di potenti giustifichino gli interventi. Aggiunge poi un elemento molto importante di prassi, che vede sovente l'intromissione contro le sentenze della Mercanzia e degli arbitri, e di essa lo stesso Bosco si fa garante e testimone: *et inter ceteras praesentialiter sum memor de tribus*. Ancora una volta emerge la memoria giurisprudenziale del giurista che, seppure non abbia alcuna efficacia processuale diretta, sembra utilizzata di frequente, soprattutto in ambiente mercantile, per convincere i giudici della solidità della tradizione consuetudinaria²⁹.

Oltre ai risvolti di conformazione dell'apparato giurisdizionale e delle sue articolazioni, quest'ultimo testo ha proposto altri due temi su cui vorrei ancora brevemente soffermarmi. Da una parte, con il richiamo alla inappellabilità delle sentenze dell'Ufficio di Mercanzia, emerge una caratteristica del processo mercantile e, dall'altra, la ricorrenza del contratto di assicurazione, diffuso supporto del mondo dei traffici, evidenzia l'attenzione e la cura verso i contenuti specifici dell'attività mercatoria.

Uno degli scopi della giustizia mercantile è certo quello di pervenire, in tempi brevi e senza formalità eccessive, alla definizione dei problemi controversi: a questo fine l'inappellabilità delle sentenze, seppure possa rendere inattaccabili decisioni sbagliate, raggiunge certo il risultato di non trascinare nel tempo rapporti giuridici ed economici pendenti.

Bosco formalizza anche questa situazione in un altro consiglio, che vede un debitore rivolgersi una seconda volta all'Ufficio di Mercanzia, chiedendo che la sua obbligazione, già riconosciuta ed eseguita su titoli del debito pubblico a lui intestati, sia cassata e sostituita da garanzie fideiussorie. La controparte si oppone, e Bosco ne appoggia la posizione ritenendo che, quando la lite sia terminata, il giudice cessi dalle sue funzioni³⁰: *non habet iurisdictionem nec potestatem in hoc*. È interessante notare che la seconda ri-

²⁹ *Ibidem*, cons. 165, pp. 256-258: « Domini Praesidentes possent dispensare contra statutum, vel rescribere ipso non obstante, sicut tota die faciebant ad libitum: nam certum est quod suprema iurisdictione residet apud eos, qui possunt statuere, et statutum totaliter remove-re, sive ei abrogare et derogare pro libito ... Et propter has causas et considerationes Domini Gubernatores et consilium saepe se intromisserunt contra sententias officii mercantiae, contra sententias bonorum virorum de tabula, et contra sententias arbitrorum et arbitratorum de quibus est simile statutum ... et inter ceteras praesentialiter sum memor de tribus ».

³⁰ *Ibidem*, cons. 212, p. 340-342: « quod lis sit finita a iudice et quod iudex desinat esse iudex super eo »; si veda anche cons. 310, pp. 502-504.

chiesta all'Ufficio di Mercanzia sia presentata *oretenus*, cioè a voce, secondo la tradizione non formale di questo tribunale³¹.

In un altro caso si riconosce anche che i testimoni non sono stati *rite receptos*, ma il giurista ricorda che

« ista non sunt necessaria coram officio mercantiae cuius bailia ... dictat quod ipsum officium possit procedere servato iuris ordine et non servato, ... habendo semper intuitum ad Deum et ad veritatem negotii quomodocumque repertam tam ex actis quam extra acta »³².

E la stessa logica per cui, in un altro caso, per impedire che il proponente di una causa *indebita et inhonesta* sia colpito da un eccessivo biasimo sociale, l'Ufficio propone ed ottiene che una amichevole composizione sia affidata ad un collegio arbitrale³³.

Anche per tale sformalizzazione esistono dei limiti di garanzia delle parti, che occorre osservare, ed il Bosco, in un altro caso, è costretto a negare ad un documento scritto dal notaio della Mercanzia, la qualifica di sentenza. Egli si giustifica, in qualche modo biasimando una prassi che forse lascia ai notai, tecnici del diritto ma non dottori, eccessiva autonomia³⁴.

Le caratteristiche del processo, comunque, con la rapidità e la sformalizzazione che ne sono l'essenza, sono funzionali all'ambiente mercantile ed ai contenuti giuridici che esso si è dato consuetudinariamente. Se il mondo del commercio si muove su spazi internazionali sempre più ampi, non è pensabile che il diritto possa diventare un freno, almeno in realtà, come quella genovese, che sulla mercatura ha basato prima la propria sopravvivenza e poi le sue fortune. Credo che, da questo punto di vista, possa essere emblematica la sorte dei divieti di assicurare navi straniere, che mi è capitato di studiare, ormai molti anni fa, proprio sulla base dei consigli di Bosco. Sostenevo allora, e ne sono ancora convinto, che « i governanti genovesi del primo Quattro-

³¹ Si veda anche *Ibidem*, cons. 302, p. 495.

³² *Ibidem*, cons. 165, p. 258.

³³ *Ibidem*, cons. 85, p. 148 e cons. 133, p. 221.

³⁴ *Ibidem*, cons. 208, p. 329: « Non obstat si dicatur quod officium mercantiae habet latam bailiam et quod eius sententiae debent haberi pro legitimis, et executioni mandari, et quod officium potest intra dies octo concorditer suam sententiam revocare, corrigere et emendare ... quia confiteor quod hoc supposito, quod talis esset sententia officii mercantiae, accedunt ei omnes qualitates praedictae, sed dixi quod non est sententia, et sic deficiente hac substantia, deficiunt omnes eius qualitates et accidentia ».

cento sono costretti ad un immediato ripiegamento dai propri propositi punitivi nei confronti degli stranieri: l'impossibilità di discostarsi dalla prassi mercantile internazionale, che richiede ai mercanti ed agli stati che su costoro fondano la propria prosperità una completa libertà di contrattazione, sarà a Genova, come a Firenze, l'effettiva abrogatrice di queste norme³⁵.

Quelle finora delineate sono le caratteristiche della giustizia mercantile genovese e della sua posizione all'interno dell'ordinamento, quale emerge dall'esame dei *consilia* del Bosco: poste queste basi credo che si possa, in conclusione, tentare qualche riflessione di tipo comparativo. A proposito del caso senese Ascheri afferma che la Mercanzia

« si pone come ente che sovrasta, dirige e controlla le singole arti e più in generale la sfera delle attività economiche ... si presenta ... come un ente pubblico a base associativa, ... perché oltre a curare, in concorso con lo Stato, la disciplina dell'economia, ha una 'corte' la cui competenza esplicita è riferita alle cause mercantili in senso molto lato »³⁶.

Non si è verificata a Siena l'affermazione della corte e della procedura mercantile³⁷. La conclusione è « che a quell'incompletezza si deve proba-

³⁵ V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco* cit., p. 890.

³⁶ M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi* cit., pp. 28-29.

³⁷ *Ibidem*, p. 34: « la giurisdizione mercantile doveva costituire un altro modello, un'alternativa a quella 'statale' in senso stretto. Alla giustizia dotta, scritta, di diritto 'stretto', solenne e lunga (per quanto gli statuti si sforzassero di renderla breve e sommaria), si voleva contrapporre quella pratica, orale, rapida, priva di appelli e 'equa' dei mercanti ». Ascheri aggiunge (pp. 34-35): « Una contrapposizione che non esprime solo la distinzione tra il mondo dinamico degli affari, del credito e della sua mobilità, e quello più lento, tradizionale, della disposizione e destinazione post mortem dei beni, del risparmio e del patrimonio familiare. C'è qualcosa di più ... e cioè un fatto culturale e politico: i giuristi spesso ancora provengono o hanno legami con il vecchio mondo della nobiltà e comunque sono più collegati con lo Stato che non con uno specifico ceto, anche se potente come quello mercantile ... Ma qui importa la loro giurisdizione, che dovrebbe salvaguardare il mondo nuovo, che si è creato a fatica, e le sue caratteristiche diverse, quelle che lasciavano perplessi i giuristi e li inducevano a contenere per quanto possibile la 'diversità' ». (p. 41): « La pluralità delle giurisdizioni e delle istituzioni riflette così la stratificazione e le vicende di più esperienze e di più ceti, che trovarono equilibri più o meno duraturi, ma in ogni caso difficilmente modificabili e inoltre complessi, spiegabili solo storicamente a livello locale. Di qui la parziale vittoria (più sul piano del diritto sostanziale) e sconfitta (sul piano procedurale) del mos mercatorum ». Ed ancora (pp. 35-36): « l'impressione, almeno nel caso senese, è che il progetto non sia andato in porto, perlomeno per quanto attiene alla procedura; che il tentativo nel complesso sia naufragato, rimanendo soltanto l'ideologia (e la realtà delle norme sostanziali) della giustizia alternativa a giustificare la specialità della giurisdizione ... Si lasciò il mito della giustizia 'al-

bilmente il recupero di quel mos entro gli schemi del diritto dotto, del diritto comune »³⁸.

L'invito di Ascheri è nel senso di approfondire questi temi per altre esperienze, perché solo la migliore conoscenza delle fonti potrà apportare contributi seri alla conoscenza del fenomeno dei tribunali mercantili. Come egli stesso paventa, esistono dei margini di rischio nel generalizzare l'esperienza senese, in quanto la realtà di queste istituzioni non è ovunque omogenea. Raccogliendo tale suggerimento credo che, preliminarmente, sia necessario distinguere due aspetti, uno istituzionale e l'altro di diritto mercantile sostanziale e processuale.

Per quanto riguarda il primo, occorre prendere atto che esistono organi che esercitano contemporaneamente funzioni politiche, amministrative e giurisdizionali, senza una particolare prevalenza di una sull'altra, o, forse, con una più marcata connotazione gestionale rispetto a quella giudiziaria. Esistono poi, ed è il caso genovese e veneziano, relativamente al Tribunale della Petizion³⁹, organi che, nell'ambito dell'attività mercantile, sono adibiti a rendere giustizia. È ovvio che anche questi ultimi possano concorrere a favorire disegni di assetti politici ed amministrativi, ma non ne sono direttamente portatori e gestori.

A Genova, per esempio, la Rota civile, creata nel 1528, si fa continuatrice di una esperienza, quella dell'Ufficio di Mercanzia, che è certo più tecnica che politica. Essa diventa un grande tribunale, rinomato soprattutto per la sua giurisprudenza mercantile, e le caratteristiche di questo diritto speciale non vengono certo coartate, ma piuttosto esaltate. Le ragioni essenziali di tale comportamento vanno ricercate non solo e non tanto in una specifica situazione locale, ma piuttosto nel fatto che le regole sostanziali e processuali rispondono limitatamente a processi autoctoni. Almeno per la Rota civile genovese il percorso è quello di un tribunale ordinario che adegua la propria procedura a quella mercantile e non viceversa.

Il problema più generale risiede nella diversità del diritto mercantile, il quale ha origine e sviluppo in un orizzonte economico e geografico che non può essere risolto in quello politico individuale dei singoli mercanti. Alla

tra' ... ma di fatto o di diritto la giurisdizione mercantile si andò sempre più omogeneizzando (tempi, scrittura, appellabilità, procedura complessiva) a quella ordinaria ».

³⁸ *Ibidem*, p. 41.

³⁹ G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova 1980, pp. 80-86.

sua base ci sono comportamenti consuetudinari sovranazionali, a cui il diritto comune deve adattarsi e non viceversa. L'approccio al diritto mercantile con gli stessi strumenti ermeneutici di quello delle successioni o dei contratti agrari può rivelarsi fuorviante. Nel caso specifico rimane il dubbio che la perdita di caratteristiche tipiche avvenuto a Siena possa essere derivato da un minore slancio e respiro internazionale del commercio di quella città.

Questo aspetto di cosmopolitismo⁴⁰ non deve essere sottodimensionato quando si parli di commercio e di giustizia mercantile, rilevando esso sia sul piano interno che internazionale.

Suggestivi mi sembrano, a questo proposito, due casi oggetto di consigli del Bosco: nel primo egli ricorda l'attenzione dell'ordinamento genovese e la favorevole inclinazione di legislatori e di giudici per talune prassi contrattuali, il cui naturale scenario è lo scambio di merci con paesi esteri, ed afferma che «*Ianua vivit de mercantia, cuius gratia fiunt accomendationes et societates, multum favent accomendatoribus et sociis, ut ad accomendandum et in societate dandum personae facilius inclinentur*»⁴¹; il secondo esempio è, sotto l'aspetto della internazionalità, ancora più significativo, in quanto segna quasi un distacco tra il mondo mercantile e le particolari contingenze politiche del momento⁴²: è in corso una guerra tra Aragona da una parte e Milano e Genova dall'altra, ma Bosco consiglia di non infierire contro un mercante che ha eluso le regole sulle esportazioni al nemico. Il conflitto non ha infatti toccato i mercanti e, mentre i Catalani hanno continuato a esportare a Genova riso sale ed altre merci *quae essent alias huc prohibita mitti, et contra ius commune*, i Genovesi, per parte loro, hanno venduto frumento, ferro *et alia quae de iure essent prohibita mitti, ut patet per cartulam extractam de libris duganae*. Può essere semplificante ma è già indicativo riportare questi temi entro gli schemi della gerarchia delle fonti.

⁴⁰ Un accenno a questi problemi per il diritto veneziano: N. HORN, *Diritto comune e diritto particolare nella prima età moderna. Domande alla storiografia giuridica veneziana*, in *Diritto comune, diritto commerciale* cit., pp. 15-16.

⁴¹ B. BOSCO, *Consilia* cit., cons. 137, p. 225.

⁴² *Ibidem*, cons. 424, p. 665: «*Domini considerate ad verum quod nec nos nec Catalani habent istud mercari, de quibus vis rebus esse delictum, quod probro, quia et Nicolaus existens Cataloniae, et alii Catalani tempore guerrae miserunt huc amigdalas, risum, ficus, zebibum, sal quae essent alias huc prohibita mitti, et contra ius commune ... eodem modo mercatores Ianuenses miserunt de Ianua, et de aliis partibus frumentum, ferrum, et alia quae de iure essent prohibita mitti, ut patet per cartulam extractam de libris duganae, per quam videre potestis*».

Significativa, al riguardo, è la situazione giuridica veneziana, descritta da Karin Nehlsen von Stryk, secondo cui

« Il veicolo dunque tramite cui il diritto comune è penetrato nel diritto veneziano nel Quattrocento – almeno per quanto riguarda il campo commerciale – evidentemente non sono stati i *doctores legum* che, come avvocati, giudici, assessori o *consilium sapientis*, hanno altrove introdotto la dottrina romanistica nella prassi giudiziaria. Il diritto comune è presente nella cultura giuridica veneziana soprattutto sul piano del diritto consuetudinario »⁴³.

Non sono invece d'accordo con la stessa autrice quando, continuando lo stesso concetto, lo sviluppa affermando « vale a dire che la dottrina del diritto comune in quanto era riuscita a trovare delle soluzioni giuridiche che erano entrate nella prassi quotidiana ed erano finite col diventare consuetudine, era accolta anche nella prassi giudiziaria veneziana ». A mio parere i contenuti consuetudinari, anche di prassi giurisdizionale mercantile, si sviluppano in maniera autonoma e spesso in aderenza a modelli circolanti nell'ambito di sistemi economico-commerciali più ampi, radicandosi poi negli ordinamenti particolari e divenendo, solo in seguito, oggetto di riflessione da parte della dottrina giuridica.

Tornando al caso genovese ed alla sua diversità politico-economica, occorre dire che è improponibile il paragone con la Mercanzia senese e con altre istituzioni consimili poiché la capillare diffusione della mercatura non ha mai resa necessaria la costituzione a Genova di un organo di difesa degli interessi corporativi e di mediazione fra le Arti ed il Comune. L'unica esigenza sentita, a cui si dà una risposta istituzionale, è quella della esistenza di giurisdizioni speciali che, per i problemi che richiedano un intervento di tipo giudiziario o arbitrale, garantiscono ai mercanti le soluzioni più idonee ed in linea con le consuetudini sovranazionali.

In questo contesto che coniuga, secondo la tradizione del mondo mercantile, elementi di prassi contrattuale internazionale con strutture istituzionali e processuali locali, sorge e si afferma, come corte specializzata, l'Ufficio di Mercanzia genovese, per la cui conoscenza la letteratura consiliare fornisce, forse più che altre fonti specifiche, non solo elementi tecnici ma anche concrete esemplificazioni della pratica e della quotidianità della vita dei rapporti giuridici mercantili.

⁴³ K. NEHLSSEN VON STRYK, « *Ius comune* » cit., p. 135.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo